

CITTA' DI
VENEZIA



DIREZIONE
SERVIZI ISTITUZIONALI

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

- Art. 1 - *Ufficio di Presidenza*
- Art. 2 - *Convocazione ed ordine del giorno*
- Art. 3 - *Sessioni e sedute*
- Art. 4 - *Quorum strutturale per la validità delle sedute*
- Art. 5 - *Modalità di votazione*
- Art. 6 - *Proposte*
- Art. 7 - *Ordine delle riunioni*

TITOLO II - DELLE SEDUTE CONSILIARI

- Art. 8 - *Adempimenti preliminari alla trattazione dell'ordine del giorno*
- Art. 9 - *Partecipazione del Segretario, dei dirigenti e funzionari comunali*
- Art. 10 - *Riprese audiovisive svolte da terzi autorizzati*
- Art. 11 - *Riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca*
- Art. 12 - *Comunicazioni e interventi del Presidente, del Sindaco e degli Assessori*
- Art. 13 - *Diritti - doveri dei Consiglieri*
- Art. 14 - *Interrogazioni*
- Art. 15 - *Interrogazioni con richiesta di risposta orale e question time*
- Art. 16 - *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*
- Art. 17 - *Mozioni*
- Art. 18 - *Dell'ordine della discussione*
- Art. 19 - *Della direzione della discussione*
- Art. 20 - *Degli interventi nella discussione*
- Art. 21 - *Questioni pregiudiziali e sospensive*
- Art. 22 - *Emendamenti alle proposte di deliberazione*
- Art. 23 - *Dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti e dei subemendamenti*
- Art. 24 - *Mozione d'ordine e fatto personale*
- Art. 25 - *Oggetti non iscritti all'ordine del giorno*
- Art. 26 - *Rinvio in Commissione*

TITOLO III - DEI GRUPPI CONSILIARI, DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 27 - *Gruppi consiliari*
- Art. 28 - *Conferenza dei Capigruppo*
- Art. 29 - *Costituzione delle Commissioni consiliari*
- Art. 30 - *Attribuzioni delle Commissioni consiliari*
- Art. 31 - *Funzionamento delle Commissioni consiliari*
- Art. 32 - *Delle proposte licenziate dalle Commissioni consiliari*

TITOLO IV - DEL VERBALE DELLE SEDUTE

- Art. 33 - *Verbale*

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 34 - *Interpretazione e rinvio*
- Art. 35 - *Interruzione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni*

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1

Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale è composto dal Presidente e dai due Vicepresidenti.
2. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente del Consiglio comunale nella propria attività, ferme restando le prerogative e le responsabilità dello stesso. In particolare l'Ufficio di Presidenza:
 - collabora con il Presidente nei compiti di gestione ed organizzazione delle attività del Consiglio comunale e della Conferenza dei Capigruppo;
 - collabora con il Presidente per lo svolgimento degli impegni istituzionali.

Art. 2

Convocazione ed ordine del giorno

1. Il Consiglio comunale è convocato su iniziativa del Presidente o, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente. Il Consiglio comunale può altresì essere convocato, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno, su richiesta del Sindaco o di un quinto (1/5) dei Consiglieri, ai sensi dell'articolo 5 bis dello Statuto.
2. La convocazione del Consiglio comunale è inviata all'indirizzo di posta elettronica istituzionale dei Consiglieri comunali. La convocazione è altresì comunicata mediante posta elettronica anche alle Segreterie dei Gruppi consiliari.
3. Dalla convocazione devono risultare il luogo, la data, l'ora del Consiglio comunale nonché l'indicazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
4. L'ordine del giorno può essere costituito da due parti e deve obbligatoriamente essere costituito almeno dalla parte prima. Nella parte prima sono iscritte le proposte di deliberazione e/o gli argomenti richiesti dai Consiglieri comunali. Nella parte seconda sono iscritte le mozioni.
5. La convocazione delle sedute di Consiglio, deve pervenire ai Consiglieri, sia per le sessioni ordinarie che per quelle straordinarie, almeno tre (3) giorni prima della seduta.

6. Nei casi di motivata urgenza, è sufficiente che la convocazione pervenga almeno ventiquattro (24) ore prima della seduta.
7. L'eventuale irregolarità della comunicazione della convocazione è sanata, in ogni caso, qualora il Consigliere interessato intervenga alla seduta per la quale è stato convocato.
8. La convocazione della seduta del Consiglio è pubblicata all'Albo Pretorio entro il giorno precedente a quello della seduta medesima.
9. Contestualmente all'invio della convocazione, le proposte iscritte all'ordine del giorno sono rese disponibili ai Consiglieri in formato digitale.
10. La convocazione viene altresì inviata al Prefetto, agli Assessori, al Collegio dei Revisori, ai Presidenti delle Municipalità ed è pubblicata sul sito istituzionale del Comune.
11. Il Consiglio comunale si svolge di norma a Venezia presso la sede di Ca' Loredan o a Mestre presso la sede di Ca' Collalto.
12. Il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo può stabilire che per la trattazione di specifici argomenti, e motivate particolari circostanze, l'adunanza si tenga in luoghi diversi da quelli previsti.
13. Il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo e sentite le associazioni rappresentative, può stabilire che per la trattazione di specifici argomenti, il Consiglio comunale può essere tradotto nella L.I.S. (Lingua italiano dei segni).

Art. 3 ***Sessioni e sedute***

1. Le sessioni del Consiglio si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle in cui il Consiglio è chiamato a deliberare sul bilancio di previsione e sul rendiconto di gestione. Tutte le altre sedute avvengono in sessione straordinaria.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

Art. 4 ***Quorum strutturale per la validità delle sedute***

1. Il Consiglio comunale è validamente costituito quando siano presenti sedici (16) Consiglieri senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Durante la seduta ciascun Consigliere può chiedere la verifica del numero legale. In ogni caso ciascun Gruppo consiliare non può chiedere la verifica del numero legale per

più di due (2) volte nella stessa seduta. Il richiedente all'atto della verifica è computato, in ogni caso, come presente.

3. Qualora nel corso della seduta venga a mancare il numero legale, il Presidente sospende la seduta per non oltre venti (20) minuti al fine di procedere ad un ulteriore appello. In caso di verifica positiva la seduta riprende. In caso di verifica negativa la seduta è sciolta.
4. Quando la seduta è sciolta per mancanza del numero legale, il numero legale per rendere valida la nuova seduta, e per gli oggetti rimasti inevasi, si riduce a quindici (15) Consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco.
5. Il numero legale della nuova convocazione si applica anche per tutte le questioni di ordine procedurale attinenti agli oggetti rimasti inevasi, ancorché posti nella seduta o nelle sedute successive a quella in cui è mancato il numero legale.
6. Per gli oggetti inseriti "ex novo" all'ordine del giorno viene richiesta la presenza di sedici (16) Consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco.

Art. 5

Modalità di votazione

1. I Consiglieri votano a scrutinio palese per appello nominale attraverso il sistema di votazione elettronico o, nel caso di anomalie tecniche, per chiamata nominale.
2. Nel caso di votazioni concernenti nomine o designazioni di persone, i Consiglieri votano a scrutinio segreto mediante schede.
3. Le proposte sono approvate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti salvo i diversi casi previsti dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento. In caso di parità di voti favorevoli e contrari, la proposta non è approvata.
4. Nel sistema di votazione elettronico si intendono per **presenti** i Consiglieri che abbiano premuto uno dei tasti per la votazione; **votanti** i Consiglieri che abbiano votato a favore (sì o lucetta verde) o contro (no o lucetta rossa); **astenuti** i Consiglieri che si siano astenuti premendo il tasto cui corrisponde una lucetta bianca; **non partecipanti al voto** i Consiglieri che abbiano premuto il tasto cui corrisponde una lucetta bianca intermittente.
5. I Consiglieri che dichiarino di astenersi o di non partecipare al voto o che, nella votazione elettronica, premiano il tasto cui corrisponde una lucetta bianca o bianca intermittente, si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.
6. In caso di votazione segreta concernente la designazione di persone, vengono nominati i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, fatte salve le eccezioni a tutela delle minoranze come previsto dallo Statuto comunale. Se due candidati ottengono lo stesso numero di voti, viene eletto il più anziano di età.

Art. 6

Proposte

1. Le proposte di deliberazione, di norma, sono iscritte all'ordine del giorno della seduta di Consiglio, secondo l'ordine di presentazione.
2. Il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione sono trasmessi in formato digitale, almeno tre (3) giorni prima della discussione, ai Presidenti e ai Consiglieri delle Commissioni permanenti.
3. Tutte le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno della sessione devono, di norma, essere trattate nel corso della sessione stessa.
4. Il proponente può in ogni momento ritirare, motivando la decisione, la proposta di deliberazione.
5. Dopo l'approvazione delle deliberazioni, le direzioni competenti previa formale comunicazione e approvazione da parte della Segreteria generale, possono procedere d'ufficio alle correzioni di forma o di errori materiali che si rendano necessarie dandone informazione alla Presidenza del Consiglio comunale e ai Capigruppo.
6. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni secondo le forme e le modalità previste dal Regolamento degli istituti della partecipazione (art. 26, 28 e 28bis dello Statuto).

Art. 7

Ordine delle riunioni

1. Nei giorni in cui il Consiglio è convocato la bandiera nazionale, la bandiera europea e il gonfalone civico sono issati al Palazzo comunale.
2. Un picchetto della Polizia municipale provvede al servizio d'ordine, a disposizione del Presidente.
3. Nella sala consiliare sono riservati tavoli per la stampa e posti separati per le autorità e personalità invitate ad assistere alle sedute pubbliche. La parte della sala destinata al pubblico è convenientemente separata da quella riservata al Consiglio.
4. L'accesso alla zona degli scranni della sala consiliare è riservato agli amministratori ed al personale di supporto. Il Presidente può autorizzare l'accesso alle persone estranee per prendere la parola, salvo diversa volontà del Consiglio.
5. Durante la seduta le persone che sono nella sala devono rimanere a volto scoperto ed in silenzio. E' vietato qualsiasi atto di approvazione o disapprovazione che limiti o impedisca il regolare svolgimento della seduta.
6. Il Presidente, avvalendosi della Polizia municipale, può disporre, dopo gli opportuni e ripetuti avvertimenti, l'allontanamento dall'aula di chi contravviene alle disposizioni di cui al presente articolo.

7. Qualora l'assemblea divenisse tumultuosa, né valessero a ristabilire l'ordine i richiami del Presidente, egli sospende la seduta.
8. La sospensione della seduta non può durare oltre un'ora e mezza; continuando il disordine il Presidente può disporre la prosecuzione senza presenza del pubblico oppure, sussistendo gravi motivi, scioglierla.
9. Le sedute sono di regola videoregistrate, trasmesse in diretta, archiviate e pubblicate sul sito istituzionale del Comune. Ove previsto dalla vigente normativa, l'Amministrazione provvede a fornire informativa generale circa le riprese che si effettuano nelle sale consiliari per finalità d'interesse pubblico.

TITOLO II - DELLE SEDUTE CONSILIARI

Art. 8

Adempimenti preliminari alla trattazione dell'ordine del giorno

1. All'ora fissata per la convocazione, il Presidente, verificato il numero legale per rendere valida la seduta, dichiara aperta la seduta stessa.
2. Trascorsa un'ora e mezza dall'orario di convocazione della seduta senza che si sia raggiunto il numero legale per rendere valida la seduta, il Presidente dichiara sciolta la seduta stessa ed occorrerà procedere a nuova convocazione.
3. Il Presidente ad inizio di seduta nomina tre (3) Consiglieri che fungeranno da scrutatori per le votazioni che si susseguono nel corso della stessa.
4. Almeno uno degli scrutatori deve appartenere ai gruppi di minoranza. Qualora nessun Consigliere di minoranza intenda assumere tale incarico, il Presidente nomina lo scrutatore tra i gruppi di maggioranza.
5. Compito degli scrutatori è di assistere il Presidente nelle operazioni di votazione. Collaborano, pertanto, con il Presidente vigilando affinché nella sala consiliare sia osservato il massimo decoro e che i colleghi votino dagli scranni loro assegnati.
6. Agli scrutatori, nell'esercizio delle loro funzioni, è riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale.
7. L'eventuale mancanza di un singolo scrutatore ad una votazione palese non vizia la procedura di votazione.

Art. 9

Partecipazione del Segretario, dei dirigenti e funzionari comunali

1. Il Segretario generale, che ha la responsabilità della cura del verbale, o il Vice Segretario generale partecipano alle sedute e sono coadiuvati da funzionari con l'incarico di annotare quanto necessario a curare gli adempimenti concomitanti e susseguenti alle sedute consiliari anche ai fini della redazione del verbale.
2. Il Presidente, il Sindaco e gli Assessori possono chiedere, ogni volta che ne ravvisino la necessità o l'opportunità, la partecipazione alle sedute di dirigenti e funzionari per riferire su determinati argomenti.
3. I dirigenti sono tenuti a essere presenti in aula quando il Consiglio tratta atti deliberativi su cui essi hanno espresso il proprio parere di regolarità tecnica e/o contabile anche al fine dell'acquisizione dei pareri di regolarità obbligatori, relativi a eventuali emendamenti o subemendamenti presentati in corso di seduta.

Art. 10

Riprese audiovisive svolte da terzi autorizzati

1. I soggetti terzi che intendono eseguire riprese audiovisive delle sedute pubbliche del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari dovranno comunicarlo al rispettivo Presidente, almeno un'ora prima dell'inizio della seduta che si intende riprendere.
2. L'autorizzazione deve ritenersi in generale consentita tranne l'ipotesi di diniego prevista dal comma successivo. L'autorizzazione comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente articolo nonché tutta la normativa in materia di protezione dei dati personali, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in casi di violazione delle norme richiamate.
3. Il diniego alla ripresa audiovisiva viene deciso e motivato dal Presidente.
4. Il Presidente, nell'ambito delle attribuzioni ad esso riconosciute per la gestione delle sedute, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese audiovisive nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio allo svolgimento della seduta.
5. Le riprese audiovisive avranno ad oggetto unicamente i lavori consiliari con l'obbligo di interrompere le stesse durante le sospensioni e le interruzioni dei lavori.

Art. 11

Riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca

1. La diffusione delle immagini delle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari a scopi giornalistici deve ritenersi in generale consentita, sulla base di quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.
2. Le riprese audiovisive eseguite ai sensi del presente articolo dovranno essere effettuate dagli spazi riservati alla stampa.
3. Le emittenti che desiderano effettuare dette riprese dovranno accreditarsi presso l'ufficio che si occupa della comunicazione istituzionale del Comune di Venezia.
4. Il Presidente, nell'ambito delle attribuzioni ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio comunale, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese audiovisive nei casi in cui queste impediscano il regolare svolgimento della seduta.

Art. 12
Comunicazioni e interventi del Presidente, del Sindaco e degli
Assessori

1. Il Presidente e il Sindaco possono rivolgere comunicazioni al Consiglio o intervenire nel corso della seduta in qualsiasi momento e senza limiti di tempo, anche senza previa iscrizione all'ordine del giorno della seduta.
2. Tali comunicazioni di regola non danno luogo a discussione né a voto.
3. Gli Assessori, per argomenti attinenti al proprio referato o su incarico del Sindaco, possono chiedere di intervenire nella discussione in qualsiasi momento. In merito a tale richiesta decide il Presidente.

Art. 13
Diritti - doveri dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere esprime il voto dal proprio scranno; può altresì scegliere di non votare o di abbandonare l'aula al momento del voto.
2. È vietato premere più tasti del sistema di votazione elettronico allo scopo di alterare i risultati del voto o cercare di ostacolare il regolare svolgimento della seduta consiliare.
3. I Consiglieri che non si attengono alle prescrizioni vengono richiamati dal Presidente ad un corretto comportamento.

Art. 14
Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda, posta al Sindaco e/o all'Assessore, per ottenere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato, per sapere se e quali iniziative, atti o provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo ovvero in ordine ai motivi o agli intendimenti sulla condotta dell'Amministrazione in merito a questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni, indicando se desidera ottenere risposta scritta o orale e può firmare interrogazioni presentate da altri.
3. Le interrogazioni sono inviate alla Segreteria Generale che le trasmette al Sindaco, ovvero all'Assessore competente cui l'interrogazione si riferisce.
4. Su decisione del Presidente, le interrogazioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi possono formare oggetto di una sola discussione in sede di commissione o di una sola trattazione in sede di Consiglio.

5. D'accordo con l'interrogante, gli interventi del Sindaco e degli Assessori nella discussione possono essere relativi anche a interrogazioni con richiesta di risposta orale o per le quali siano scaduti i termini per la risposta scritta. In tal caso, il Presidente richiama l'interrogazione cui si intende rispondere. Rispettate le procedure previste in Consiglio per le interrogazioni con richiesta di risposta orale, il Presidente può dichiarare fornita la risposta all'interrogazione.
6. Ai fini della discussione è considerato proponente dell'interrogazione il primo firmatario. Qualora quest'ultimo non sia presente può essere sostituito da un altro dei firmatari.
7. Se nessuno dei Consiglieri firmatari l'interrogazione è presente alla seduta nella quale l'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno, questa viene dichiarata decaduta dal Presidente.

Art. 15

Interrogazioni con richiesta di risposta orale e question time

1. Le interrogazioni con richiesta di risposta orale sono assegnate per l'esame alla commissione consiliare competente per materia. In tale sede, l'interrogante procede all'illustrazione dell'atto ispettivo e ciascun consigliere potrà intervenire una sola volta nel corso della discussione. Il Presidente può, tuttavia, concedere la parola per un secondo intervento ai fini della completezza dell'istruttoria. Dopo tali interventi il Sindaco, un suo delegato o l'Assessore incaricato, a chiusura della discussione, ne dà risposta orale. Successivamente il proponente potrà solo dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni. Nel caso in cui il Sindaco, il suo delegato o l'Assessore richiedano di intervenire per opportuna puntualizzazione e/o a completezza dei fatti oggetto dell'interrogazione, il Presidente potrà concedere loro la parola alla fine dell'illustrazione e prima dell'inizio della discussione.
2. In caso di valutazione di non competenza da parte del Sindaco e/o dell'Assessore, questa deve essere segnalata e comunicata al/ai proponente/i entro e non oltre 5 giorni.
3. Le interrogazioni assegnate alle commissioni consiliari sono esaminate entro trenta (30) giorni. Decorso tale termine, su richiesta del proponente, vengono assegnate per la trattazione al Consiglio.
4. Le interrogazioni in Consiglio sono trattate con la procedura del question time. Esse sono illustrate dal proponente e il Sindaco, un suo delegato o l'Assessore incaricato ne dà risposta orale. Dopo detta risposta il proponente potrà solo dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni. Il tempo destinato a tali interventi è limitato a quattro (4) minuti.
5. Una volta iscritte nell'apposito elenco allegato all'ordine del giorno del Consiglio secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, le interrogazioni sono esaminate e discusse prima della riunione dello stesso e a prescindere, pertanto, dall'esistenza del numero legale.

Art. 16

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

1. Nel caso di interrogazioni con richiesta di risposta scritta, questa è fornita entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione e in tal caso l'iter si riterrà concluso.
2. In caso di valutazione di non competenza da parte del Sindaco e/o dell'Assessore, questa deve essere segnalata e comunicata al/ai proponente/i entro e non oltre 5 giorni.
3. L'Assessore che si dichiara non competente rimette l'atto al Sindaco, che provvede a rispondere ovvero assegna l'interrogazione all'Assessore competente. La risposta è fornita entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione dell'interrogazione, salvo quanto previsto in caso di interruzione dei termini.
4. Il termine di trenta (30) giorni può essere interrotto dal Sindaco e/o dall'Assessore competente con comunicazione scritta e motivata che fissa un diverso termine, comunque non superiore ad ulteriori dieci (10) giorni, entro cui dovrà pervenire la risposta.
5. Qualora il Sindaco e gli Assessori non rispondano entro i termini, le interrogazioni vengono iscritte in apposito elenco allegato all'ordine del giorno del Consiglio ed esaminate e discusse secondo la procedura del question time.

Art. 17

Mozioni

1. La mozione è atto volto, come strumento di indirizzo, a promuovere una decisione da parte del Consiglio in materie di competenza dell'Amministrazione comunale e su questioni attinenti l'attività e d'interesse dell'Ente. La mozione può avere ad oggetto anche la proposta al Consiglio di esprimere orientamenti o valutazioni politiche su questioni generali che non hanno per oggetto l'Amministrazione comunale.
2. Le mozioni possono essere presentate da ciascun Consigliere alla Segreteria generale in formato digitale. Sono iscritte nell'apposita parte seconda dell'ordine del giorno e sono, di norma, esaminate e discusse dopo le proposte di deliberazione.
3. Le mozioni collegate alle proposte di deliberazione devono essere presentate alla Segreteria generale per la loro trattazione in Consiglio comunale entro l'avvio della seduta salvo nel caso di emendamenti trasformati in mozioni collegate. Esse sono trattate nella seduta di Consiglio immediatamente dopo le proposte alle quali si riferiscono.
4. Durante la seduta del Consiglio comunale, nuove mozioni, scaturite dalla discussione e/ o ritenute urgenti dal Consiglio, potranno essere esaminate e discusse nella stessa

seduta in cui sono state presentate, con priorità nella seconda parte dell'ordine del giorno.

5. Ulteriori mozioni possono essere presentate durante la seduta del Consiglio comunale purché sottoscritte da almeno tre (3) Consiglieri. L'eventuale esame nel corso della stessa seduta avviene secondo quanto previsto nel Regolamento per gli oggetti non iscritti all'ordine del giorno.
6. Su decisione del Presidente, le mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, possono formare oggetto di una sola discussione. Il Consiglio procede alla votazione separatamente per ogni atto.
7. Durante la trattazione delle mozioni in Consiglio comunale sono previsti la relazione del proponente e gli interventi, entrambi comprensivi delle dichiarazioni di voto, dei Consiglieri, nel limite di quattro (4) minuti ciascuno. A conclusione del dibattito è altresì possibile un intervento da parte della Giunta.
8. Sulle mozioni sono ammesse, in sede di Consiglio, eventuali modifiche esclusivamente in accordo con il proponente.
9. Ai fini della discussione è considerato proponente della mozione il primo firmatario. Qualora quest'ultimo non sia presente può essere sostituito da un altro dei firmatari.
10. Se nessuno dei Consiglieri firmatari la mozione è presente alla seduta nella quale la mozione è trattata, questa viene dichiarata decaduta dal Presidente.
11. Le mozioni che risultino sottoscritte da tutti i Capigruppo consiliari sono iscritte ai primi punti della parte seconda dell'ordine del giorno del Consiglio e poste in votazione senza relazione ed interventi.
12. Qualora le mozioni siano iscritte all'ordine del giorno del Consiglio da oltre tre (3) mesi, il Presidente le pone in votazione, con la sola relazione del proponente, salvo diversa richiesta di metterle in discussione, da presentare entro l'inizio della seduta, sottoscritta da almeno un terzo (1/3) dei componenti il Consiglio e senza votazione. Tale richiesta ha valore esclusivamente per la seduta nella quale viene presentata.
13. Qualora le mozioni siano iscritte all'ordine del giorno del Consiglio da oltre diciotto (18) mesi esse, previa comunicazione al/i proponente/i, decadono.
14. Su richiesta del proponente, la mozione può essere inviata in Commissione consiliare.

Art. 18

Dell'ordine della discussione

1. Alla discussione dei diversi oggetti iscritti all'ordine del giorno, si procede secondo l'ordine di iscrizione.
2. Sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno riferisce al Consiglio il proponente il quale illustra per primo gli oggetti stessi e gli eventuali documenti collegati.

3. L'inversione, consistente nella modifica dell'ordine di iscrizione di uno o più oggetti dell'ordine del giorno, può aver luogo quando sia richiesta da un Consigliere e sia approvata dal Consiglio.
4. Il Presidente sentita la Conferenza dei Capigruppo, in relazione a proposte di deliberazione ritenute di carattere fondamentale, strategico e/o particolarmente complesso, può stabilire un tempo massimo entro il quale la discussione della proposta di deliberazione deve concludersi. Decorso tale termine il Presidente, data la parola ad un Consigliere per ogni gruppo consiliare che ha presentato emendamenti per l'illustrazione complessiva degli stessi per un tempo massimo di 10 minuti ciascuno, pone gli emendamenti in votazione senza discussione. Successivamente, data la parola per le dichiarazioni di voto ad un Consigliere per ogni gruppo consiliare per un tempo non superiore ai 7 minuti ciascuno, pone in votazione la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno.

Art. 19

Della direzione della discussione

1. Il Presidente dirige la discussione, interviene per stabilire il punto della discussione e per ricondurvi gli oratori che se ne allontanano.
2. Quando il Presidente intenda esporre la propria opinione, in qualità di Consigliere comunale, entrando nel merito dell'oggetto della discussione, i suoi interventi sono regolati secondo quanto previsto per i Consiglieri stessi.
3. Il Presidente richiama gli oratori al rispetto del presente regolamento in caso di inosservanza di quanto in esso prescritto.
4. Qualora dovesse ripetersi il richiamo, il Presidente può togliere la parola all'oratore sull'argomento e in caso di reiterazione nel comportamento può disporre l'esclusione dello stesso per tutto il resto della seduta. In caso di rifiuto ad ottemperare all'invito di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e impartisce le istruzioni necessarie affinché la disposizione sia eseguita.

Art. 20

Degli interventi nella discussione

1. Nessuno può prendere la parola senza averne ottenuto la facoltà dal Presidente, che la concede secondo l'ordine della richiesta, salvo quanto previsto per le questioni pregiudiziali e sospensive, le mozioni d'ordine e il fatto personale.
2. Nessun Consigliere può essere interrotto nel suo intervento, a meno che non si tratti di un richiamo al rispetto delle norme del presente regolamento da parte del Presidente.

3. Il Presidente può togliere la parola, previo puntuale richiamo, quando sia violata una delle regole di cui al presente articolo.
4. Ogni Consigliere parla dal proprio scranno; il discorso è sempre diretto al Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di precedenti oratori; i dialoghi tra oratori sono vietati.
5. L'oratore deve occuparsi unicamente dell'oggetto in discussione e non può divagare con osservazioni che non abbiano attinenza con esso.
6. Gli oratori devono tenere in aula un comportamento consono all'Istituzione e astenersi da comportamenti che siano di ostacolo al regolare funzionamento del Consiglio. Nelle discussioni e nel dibattito consiliare, mantengono una condotta ed un tono argomentativo di alto profilo istituzionale, senza ricorrere ad attacchi personali lesivi dell'onore o del prestigio delle persone.
7. Salva diversa disposizione del presente regolamento, ogni intervento non può eccedere i quattro (4) minuti nelle sessioni straordinarie e, limitatamente alla discussione generale sul bilancio di previsione e sul rendiconto di gestione, sette (7) minuti nelle sessioni ordinarie. Superato tale limite, il Presidente invita l'oratore a concludere; se tale richiamo non sortisce effetto il Presidente gli toglie la parola.
8. Nessun Consigliere può intervenire più di una volta sullo stesso oggetto. E' ammesso un secondo intervento per dichiarazione di voto per un tempo massimo di quattro (4) minuti.
9. Il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può disporre una deroga ai tempi degli interventi comunque non superiore al doppio del tempo previsto dal presente regolamento. Detta deroga può comunque essere decisa dal Consiglio, prima dell'esame dell'oggetto, a maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti.

Art. 21

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. E' questione pregiudiziale quella con cui si propone, con motivazione, di ritirare un oggetto iscritto all'ordine del giorno. E' questione sospensiva quella con cui si propone, con motivazione, il rinvio dell'oggetto iscritto all'ordine del giorno.
2. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte prima che abbia inizio la trattazione degli oggetti cui si riferiscono; se proposte durante la trattazione, decide il Consiglio sulla loro ammissibilità senza discussione.
3. Dopo l'illustrazione della questione da parte del proponente, viene concessa la parola ad un oratore a favore e ad uno contro. Tali interventi sono possibili nel limite di quattro (4) minuti ciascuno.

Art. 22

Emendamenti alle proposte di deliberazione

1. Gli emendamenti e i subemendamenti (proposte di modifica ad un emendamento) devono essere proposti in conformità alle indicazioni della Presidenza del Consiglio e presentati alla Commissione consiliare competente o alla Segreteria generale secondo le modalità di cui ai commi seguenti.
2. Gli emendamenti e i subemendamenti, presentati alla Commissione consiliare competente devono essere depositati alla Segreteria della Commissione stessa ed in seguito esaminati e discussi.
3. Gli emendamenti presentati in Commissione e da questa esaminati devono essere inviati in Consiglio per essere sottoposti al voto.
4. In via residuale gli emendamenti possono essere presentati, in Segreteria generale, almeno quarantotto (48) ore prima dell'ora di convocazione del Consiglio. I subemendamenti possono essere presentati, in Segreteria generale, entro le ventiquattro (24) ore successive all'orario di scadenza fissato per la presentazione degli emendamenti. Dal computo di tali scadenze sono esclusi i giorni di sabato, domenica e le festività. In via eccezionale, il proponente della deliberazione può presentare emendamenti anche oltre tale termine purché corredati dai pareri di regolarità tecnica, contabile e, ove necessario, del parere del Collegio dei revisori. Su tali emendamenti, ai Consiglieri è consentito presentare subemendamenti entro il termine stabilito dal Presidente.
5. La Conferenza dei Capigruppo può prevedere una deroga alle scadenze previste, fissandone un diverso termine, per la presentazione di emendamenti e subemendamenti.
6. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti e subemendamenti tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente, coadiuvato dalla Segreteria generale, pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Su richiesta di almeno tre (3) Consiglieri o qualora il Presidente lo ritenga opportuno, il Consiglio decide senza discussione sulla determinazione degli emendamenti da porre in votazione ai sensi del presente comma.
7. Gli emendamenti sono discussi e votati secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine che il Presidente reputa logicamente opportuno per la discussione. Gli emendamenti del proponente la deliberazione sono votati con priorità.
8. I subemendamenti sono discussi e votati prima dell'emendamento cui si riferiscono.
9. Più emendamenti o subemendamenti presentati dallo stesso o dagli stessi consiglieri, possono essere oggetto di un'unica illustrazione, discussione e votazione se non vi è opposizione da parte di alcun consigliere e se il proponente lo accetta.

10. Dopo l'illustrazione dell'emendamento o del subemendamento da parte del proponente seguono gli interventi comprensivi delle dichiarazioni di voto, che non possono superare i quattro (4) minuti.
11. Per ciascun emendamento e subemendamento devono essere acquisiti, prima della votazione, i pareri di regolarità ai sensi dell'articolo 49 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e l'eventuale parere del Collegio dei Revisori. In assenza dei pareri il Presidente dispone la sospensione della discussione fino all'acquisizione degli stessi.
12. Per gli emendamenti e i subemendamenti concernenti le proposte di deliberazione relative al bilancio di previsione e al rendiconto dell'Ente, si applicano le specifiche disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità.
13. Sono esclusi da emendamenti:
 - a) relazioni tecniche allegate;
 - b) relazioni e pareri degli organi di controllo interno, compreso il Collegio dei revisori;
 - c) pareri di regolarità emessi dai dirigenti;
 - d) il piano strategico e le linee di mandato dell'Amministrazione.

Art. 23

Dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti e dei subemendamenti

1. Il Presidente, sentita la Segreteria generale, dichiara l'inammissibilità degli emendamenti e subemendamenti quando:
 - a) siano estranei all'oggetto della discussione;
 - b) rendano palesemente incoerenti le diverse parti del documento;
 - c) siano in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della seduta;
 - d) siano pervenuti oltre il termine fissato.
2. Il presente articolo trova applicazione anche agli emendamenti e subemendamenti relativi alle proposte di deliberazione in materia di bilancio di previsione e di rendiconto dell'Ente, salve le specifiche disposizioni del Regolamento di contabilità.

Art. 24
Mozione d'ordine e fatto personale

1. La mozione d'ordine consiste:
 - a) nel richiamo verbale volto ad ottenere che, nella trattazione di un argomento, siano osservati la legge, lo Statuto ed il presente regolamento;
 - b) in una proposta relativa all'organizzazione dei lavori.
2. Nella discussione delle mozioni d'ordine, dopo il relatore, ha la parola un oratore a favore ed uno contro la proposta, nei limiti di quattro (4) minuti ciascuno.
3. Si è in presenza di fatto personale quando, in un precedente intervento, un oratore abbia citato un Consigliere. Il Presidente decide se il fatto personale sussiste o meno. Se la decisione del Presidente non è accettata, il richiedente può appellarsi al Consiglio il quale decide con voto palese e senza discussione.
4. L'intervento per fatto personale è volto a replicare alle affermazioni nelle quali il Consigliere è stato citato.
5. Sulla richiesta di intervento per fatto personale, il Presidente può concedere la parola nel limite di quattro (4) minuti. Può altresì toglierla qualora chi l'ha avuta divaghi dall'argomento.
6. Le richieste di intervento per mozione d'ordine o per fatto personale hanno la precedenza nella discussione.

Art. 25
Oggetti non iscritti all'ordine del giorno

1. Ove, successivamente alla convocazione, sorga la necessità di inserire nuove proposte di deliberazione o mozioni e non vi sia opposizione da parte di almeno un terzo (1/3) dei componenti, queste vengono iscritte all'ultimo punto dell'ordine del giorno, nella parte ad esse dedicata. Ogni consigliere può successivamente chiedere l'inversione a norma del presente regolamento. Per le proposte di deliberazione è necessario procedere alla convalida nella seduta successiva con apposita votazione.

Art. 26
Rinvio in Commissione

1. Il Consiglio può sospendere la discussione, anche su richiesta della Giunta e, previa votazione, rinviare le proposte di deliberazione alle competenti Commissioni consiliari.
2. In sede di Conferenza dei Capigruppo, le proposte rinviate in Commissione, possono in qualsiasi momento essere nuovamente sottoposte all'esame del Consiglio.

TITOLO III - DEI GRUPPI CONSILIARI, DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 27

Gruppi consiliari

1. I Gruppi consiliari si formano e proseguono nel corso del mandato, di regola, in relazione alle liste dei candidati, alle quali appartengono i Consiglieri eletti. Possono, comunque, essere costituiti nuovi Gruppi consiliari purché il numero dei componenti non sia inferiore a tre (3) Consiglieri ad esclusione del gruppo misto che può costituirsi anche con un solo Consigliere.
2. Il Consigliere che nel corso del mandato si dimetta dal proprio Gruppo e non comunichi che intende appartenere ad un altro Gruppo già esistente, entra a far parte del Gruppo "misto", senza necessità di atto di accettazione da parte di quest'ultimo.
3. Al Gruppo "misto" spettano gli stessi diritti previsti per gli altri Gruppi consiliari.
4. Il Consigliere candidato Sindaco, presentato da più liste, non risultato eletto nelle elezioni amministrative di ballottaggio, qualora non intenda aderire a nessuno dei Gruppi di cui è stato candidato, ha la possibilità di costituire un Gruppo indipendente al quale non può partecipare nessun altro Consigliere ed individuato con il cognome del candidato Sindaco.
5. I Consiglieri possono chiedere, nel corso del mandato, di confluire in un altro Gruppo già esistente, comunicando al Presidente del Consiglio il Gruppo cui intendono appartenere. Tale richiesta deve essere sottoposta al Gruppo di destinazione per l'accettazione; in caso di disaccordo decide il Capogruppo il quale invia conseguente comunicazione scritta alla Presidenza del Consiglio.
6. Entro dieci (10) giorni dalla prima seduta del Consiglio dopo le elezioni, ciascun Gruppo consiliare è tenuto a comunicare al Sindaco ed al Presidente del Consiglio il nome del Capogruppo; in difetto di comunicazione, sarà considerato Capogruppo il Consigliere più anziano del Gruppo stesso.
7. Consigliere anziano è colui che, con esclusione del Sindaco, ha riportato la maggior somma di voti ottenuta addizionando ai voti di lista i voti di preferenza e, a parità di voti, il più anziano d'età.

Art. 28
Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo, convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio ed alla quale partecipano il Sindaco ed i due Vice Presidenti e nella quale sono rappresentati tutti i Gruppi consiliari dai rispettivi Capigruppo, predispone il calendario dei lavori del Consiglio comunale, l'ordine del giorno delle sedute, nonché i modi e i tempi della discussione. In mancanza di accordo decide il Presidente. Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo non sono pubbliche.
2. La Conferenza dei Capigruppo ha competenza sull'istruttoria delle designazioni e nomine di spettanza del Consiglio e in tali casi opera come Commissione istituzionale del Consiglio. Sulle proposte licenziate dalla Conferenza sono applicabili le stesse procedure valide per le proposte licenziate dalle Commissioni consiliari.

Art. 29
Costituzione delle Commissioni consiliari

1. Entro un mese dalla prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni, con propria deliberazione il Consiglio costituisce le Commissioni consiliari permanenti, definendone le rispettive competenze nonché il numero dei componenti di cui è costituita ciascuna Commissione consiliare.
2. Il numero di componenti per ciascun Gruppo consiliare da assegnare alle Commissioni è stabilito dal Presidente del Consiglio, informati i Capigruppo, sulla base del principio di proporzionalità e in ragione di almeno un componente per ogni Gruppo.
3. La nomina dei componenti titolari e supplenti delle Commissioni avviene con disposizione del Presidente del Consiglio, su designazione dei Capigruppo consiliari, i quali possono indicare anche un componente supplente per ciascun titolare.
4. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può costituire Commissioni consiliari con compiti di indagine, secondo quanto previsto dall'articolo 44 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.). La competenza di tali Commissioni dovrà rientrare nell'ambito delle materie attribuite al Consiglio e avere riguardo a questioni inerenti l'attività dell'Amministrazione comunale. Il termine dei lavori delle Commissioni d'indagine dovrà essere stabilito nella deliberazione di costituzione.

Art. 30

Attribuzioni delle Commissioni consiliari

1. Le Commissioni consiliari hanno l'incarico di studiare gli affari di competenza del Consiglio ed esprimere le modalità attraverso cui deve avvenire l'esame delle proposte in Consiglio comunale. A tal fine le proposte di deliberazione sono tempestivamente inviate alla Commissione consiliare competente in relazione alla specifica materia in esame. Le Commissioni consiliari possono sentire il parere di esperti estranei al Consiglio.
2. La Giunta comunale, nei casi di particolare urgenza o di scadenza di termini perentori, può chiedere alla Conferenza dei Capigruppo l'iscrizione di una proposta di deliberazione all'ordine del giorno del Consiglio, senza che tale proposta sia stata esaminata dalla Commissione consiliare competente.
3. Le Commissioni si esprimono ai sensi del comma uno entro trenta (30) giorni dalla ricezione delle proposte. Trascorso detto termine senza che sia comunicato alcun riscontro alla Segreteria generale con la restituzione degli atti, il proponente può chiedere al Presidente del Consiglio di iscrivere la proposta all'ordine del giorno del Consiglio. Sarà cura del Presidente del Consiglio presentare la richiesta alla Conferenza dei Capigruppo.

Art. 31

Funzionamento delle Commissioni consiliari

1. Le Commissioni consiliari sono convocate dal loro Presidente.
2. In difetto di tempestiva convocazione, il Presidente del Consiglio, a richiesta di un terzo (1/3) dei componenti la Commissione, provvede a convocarla.
3. Le sedute non sono valide se non siano presenti almeno un terzo (1/3) dei componenti la Commissione. Ciascun componente, in caso di assenza o impedimento, può essere sostituito dal Consigliere supplente, se nominato; in caso di mancata nomina del componente supplente può delegare in sostituzione, mediante comunicazione scritta al Presidente o al Segretario della Commissione, altro Consigliere comunale, il quale concorre a rendere valida la seduta agli effetti del numero legale.
4. Trascorsi quarantacinque (45) minuti dall'orario di convocazione della seduta di Commissione senza che si sia raggiunto il numero legale per rendere valida la seduta, il Presidente la dichiara sciolta ed occorrerà procedere a nuova convocazione.
5. Ogni Commissione elegge, a maggioranza di voti, il proprio Presidente e due Vice Presidenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la Commissione è presieduta dal Vice Presidente che risulti eletto come tale col maggior numero di voti. In caso di assenza del Presidente e dei Vice Presidenti, la Commissione è presieduta dal Consigliere più anziano presente, ai sensi del presente Regolamento.

6. Qualunque Consigliere può chiedere di essere sentito dalle Commissioni consiliari. L'Assessore competente deve intervenire alle riunioni su richiesta della Commissione stessa per fornire ogni informazione necessaria.
7. I Consiglieri non facenti parte della Commissione, ma convocati in qualità di proponenti atti all'esame della Commissione stessa, non concorrono alla formazione del numero legale per rendere valida la seduta e non viene loro corrisposto il gettone di presenza.
8. Un funzionario del Comune assiste le Commissioni con funzioni di Segretario.
9. La convocazione delle sedute delle Commissioni consiliari è inviata all'indirizzo di posta elettronica istituzionale dei componenti la Commissione e deve pervenire almeno tre (3) giorni prima della seduta. Nei casi d'urgenza, è sufficiente che la convocazione pervenga almeno ventiquattro (24) ore prima della seduta. La convocazione è altresì inviata via posta elettronica anche alle Segreterie dei Gruppi consiliari. La convocazione della seduta della Commissione è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune entro il giorno precedente a quello della seduta medesima.
10. Per la discussione ed approvazione degli oggetti trattati dalle Commissioni, si osservano, per quanto compatibili, le disposizioni relative al Consiglio comunale.
11. L'eventuale relazione del parere al Consiglio è svolta dal Presidente della Commissione o da un Consigliere delegato dalla Commissione.
12. Sono ammesse le relazioni di minoranza.
13. Le sedute delle Commissioni consiliari sono audioregistrate. L'audioregistrazione tiene luogo del verbale e viene pubblicata, oltre al resoconto sintetico, in apposita sezione del sito istituzionale entro e non oltre quindici (15) giorni.
14. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche.

Art. 32

Delle proposte licenziate dalle Commissioni consiliari

1. Le proposte di deliberazione vengono esaminate in Consiglio comunale senza discussione qualora la commissione consiliare si esprima in modo unanime in tal senso (cosiddetto "Allegato A") e il Presidente apre la discussione soltanto ove in Consiglio sia fatta richiesta da almeno un quinto (1/5) dei Consiglieri assegnati.
2. Sulle proposte di deliberazione per le quali almeno un componente della Commissione abbia chiesto che avvenga la discussione in Consiglio, la Commissione licenzierà la proposta con "*richiesta di discussione in Consiglio*". In tal caso il Presidente del Consiglio aprirà la discussione sulla proposta.
3. Sulle proposte di deliberazione per le quali almeno un componente della Commissione abbia chiesto che avvenga l'illustrazione in Consiglio, la Commissione licenzierà la proposta con "*richiesta di illustrazione in Consiglio*". In tal caso il Presidente del Consiglio concede la parola al relatore proponente perché illustri la proposta e, al termine, i Consiglieri possono prendere la parola solo per dichiarazioni di voto che non

possono superare i quattro (4) minuti. In caso di proposta con "*richiesta di illustrazione in Consiglio*", il Presidente apre la discussione se ne sia fatta richiesta da almeno un quinto (1/5) dei Consiglieri assegnati.

4. Sulle proposte di deliberazione per le quali vi sia contestuale richiesta di discussione e di illustrazione in Consiglio, prevale la richiesta di discussione anche se espressa da un numero pari o inferiore di Consiglieri.

TITOLO IV - DEL VERBALE DELLE SEDUTE

Art. 33 ***Verbale***

1. Di ogni seduta del Consiglio comunale è effettuata, salvo impedimenti per cause di forza maggiore, la registrazione a mezzo di apposite strumentazioni tecniche e ne viene redatta la trascrizione che è pubblicata nel sito istituzionale.
2. Sulla base della registrazione vengono prodotti dei file audio che costituiscono il verbale della seduta.
3. Il verbale è trasmesso via posta elettronica a tutti i Consiglieri comunali entro due (2) giorni dal momento in cui è a disposizione della Direzione competente. Dopo tre (3) giorni dall'invio il verbale è considerato approvato.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34

Interpretazione e rinvio

1. La risoluzione di questioni relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento è demandata al Presidente del Consiglio comunale sentiti i Vice Presidenti con l'assistenza della Segreteria generale.
2. Il Presidente ha facoltà di sottoporre la questione al Consiglio che delibera senza discussione.

Art. 35

Interruzione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni

1. In prossimità dei periodi festivi, il Presidente comunica il periodo di interruzione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni.
2. L'atto di interruzione determina la sospensione dei termini relativi alle interrogazioni e alle mozioni.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazioni di approvazione e modifica

- ☐ Delib. n. 1010 del 24 settembre 1990
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI – costituzione e modifiche al Regolamento delle adunanze consiliari (Artt. 31 e 59 Legge 142 dell'8.6.1990)
Affissa all'Albo Pretorio il 27 set. 1990 per la pubblicazione fino al 15° giorno
Archiviata dalla Sezione di Controllo nella seduta del 8.10.90.
Ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. dall'11.10.1990.
- ☐ Delib. n. 1033 del 23/24 Novembre 1990
Regolamento interno del Consiglio Comunale – integrazione e modifica art. 13 "Degli interventi nella discussione" e art. 20 "Votazione"
Pubblicata all'Albo Pretorio dall'11.12.1990 al 26.12.1990
Pervenuta alla Sez. del Co.Re.Co. il 13.12.1990 Prot. Reg. n.33093
Diventa esecutiva per decorso del termine il 3.01.1991.
Ripubblicata all'Albo Pretorio dall'8.01.1991 al 23.01.1991
- ☐ Delib. n. 165 del 17 settembre 1993 del Commissario nella competenza del Consiglio Comunale
Modifica art. 21 4^ comma del Regolamento Interno del Consiglio Comunale
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 22 set. 1993 per la pubblicazione fino al 15° giorno
Pervenuta alla Sez. di Controllo di Venezia il 23.09.1993 Prot. Reg. n.4282.
Esecutiva per decorso del termine il 14.10.1993
- ☐ Delib. n. 245 del 20 dicembre 1993
Commissioni Consiliari permanenti - Costituzione
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 22 dicembre 1993 per la pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 28 febbraio 1994
(Delib. n. 10 del 31 gennaio 1994 – rif.delib.245 del 20.12.1993 - controdeduzioni ai chiarimenti della sezione del Comitato di controllo)
- ☐ Delib. n. 33 del 20 febbraio 1995
Regolamento Interno del Consiglio Comunale - Modifica degli artt. 15 – 21 – 25
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 2 mar. 1995 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 24 marzo 1995
- ☐ Delib. n. 187 del 23 novembre 1998
Regolamento Interno del Consiglio Comunale – Gruppi Consiliari – Integrazione 1° comma art. 21
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 26 nov. 1998 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Pervenuta alla Sez. di Controllo il 26.11.1998 con prot. 1272
Dichiarazione della Sezione di "atto non soggetto a controllo"
Esecutiva dopo 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e cioè il 7 dicembre 1998.
- ☐ Delib. 104 del 26 Luglio 1999
Regolamento Interno del Consiglio Comunale – Presidente – Modifica articoli
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 28 lug. 1999 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine l'8 agosto 1999
- ☐ Delib. 177 del 13 dicembre 1999
Legge 3.8.1999 n. 265 – Adeguamento del Regolamento Interno del Consiglio Comunale di Venezia
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 16 dic. 1999 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 27 dicembre 1999

☐ Delib. 110 del 17 giugno 2002

Regolamento Interno del Consiglio – Questioni di natura procedurale nelle sedute di II Convocazione. Inserimento comma nell'art. 1 ter

Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 25 giu. 2002 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 6 luglio 2002

☐ Delib. 120 del 1 luglio 2002

Mozioni – trattazione – decisioni sollecite – inserimento commi 5 -6-7-8 nell'art. 9 del Regolamento Interno del Consiglio.

Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 2 luglio 2002 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 13 luglio 2002

☐ Delib. 201 del 16 dicembre 2002

Regolamento Interno del Consiglio Comunale – rettifica 3^ comma art. 7 e 2^ comma art. 9.

Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 19 dic. 2002 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 30 dicembre 2002

☐ Delib. 22 del 10 febbraio 2003

Regolamento Interno del Consiglio Comunale – art. 21 inserimento commi V e VI

– art. 22 inserimento comma VII

Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 13 feb. 2003 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 24 febbraio 2003

☐ Delib. 65 del 12 maggio 2003

Art. 22 del Regolamento Interno del Consiglio – Modifica competenze Commissioni II e VI in ordine alla "Cittadinanza delle donne"

Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 16 mag 2003 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 27 maggio 2003

☐ Delib. 89 del 23 maggio 2005

Commissioni Consiliari permanenti – numero – competenze - composizioni

Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 24 mag 2005 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 4 giugno 2005

☐ Delib. 95 del 27 giugno 2005

Regolamento Interno del Consiglio Comunale – Modifiche comma 9 Art. 1/bis – comma 1/bis Art. 22 ed inserimento Art. 25/Bis

Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 30 giu. 2005 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 11 luglio 2005

☐ Delib. 96 del 27 giugno 2005

Regolamento Interno del Consiglio Comunale – art. 21 inserimento commi 1/quarter

Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 30 giu. 2005 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 11 luglio 2005

☐ Delib. 146 del 26 settembre 2005

Integrazione numero componenti Commissioni Consiliari permanenti e Conferenza Capigruppo

Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 29 set. 2005 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 10 ottobre 2005

☐ Delib. 154 del 19 novembre 2007

Commissioni Consiliari Permanenti – nuova composizione

Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 20 nov. 2007 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 1 dicembre 2007

Delib. 157 del 28 novembre 2007

Interpretazione autentica del IV comma dell'art. 24 del regolamento Interno del Consiglio
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 4 dic. 2007 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 15 dicembre 2007

Delib. 181 del 20 dicembre 2007

Modifica l'art. 22, comma 1, del Regolamento Interno del Consiglio Comunale
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 4 gen. 2008 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 15 gennaio 2008

Delib. 54 del 18 maggio 2009

Commissioni Consiliari Permanenti – nuova composizione - Art. 22
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 20 mag 2009 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 31 maggio 2009

Delib. 59 del 18 maggio 2009

Regolamento interno del Consiglio Comunale – modifica art. 22, comma 1 e art. 21 comma 5
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 25 mag 2009 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 5 giugno 2009

Delib. 104 del 24 settembre 2009

Regolamento interno del Consiglio Comunale – nuova composizione commissioni consiliari permanenti
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 29 sett. 2009 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 10 ottobre 2009

Delib. 91 del 5 maggio 2010

Regolamento interno del Consiglio Comunale – commissioni consiliari permanenti – numero componenti - composizione
Immediatamente eseguibile

Delib. 132 del 17 novembre 2010

Regolamento interno del Consiglio Comunale – Modifiche
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 24 nov. 2010 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 5 dicembre 2010

Delib. 28 del 2 aprile 2012

Regolamento interno del Consiglio Comunale – Modifica articolo 22, comma 1
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 11 apr. 2012 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 22 aprile 2012

Delib. 66 del 13 settembre 2012

Regolamento interno del Consiglio Comunale – Modifiche articoli: 7 comma 4;8 bis; 9 comma 6.
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 01 ottobre 2012 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 16 ottobre 2012

Delib. 45 del 10 giugno 2013

Commissioni consiliari permanenti – Ridefinizioni competenze.
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 8 luglio 2013 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 23 luglio 2013

Delib. 22 del 31 marzo 2014

Regolamento Interno del Consiglio Comunale. Modifica artt. 1 e 1 bis.
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 10 aprile 2014 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 21 aprile 2014

- Delib. del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 56 del 16 aprile 2015
Regolamento interno del Consiglio comunale. Adeguamento dell'articolo 1/ter, alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 articolo 2 comma 184, come modificata e integrata dal decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42
Affissa all'Albo on line del Comune il 22 aprile 2015 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 3 maggio 2015

- Delib. 110 del 16 luglio 2015 – Dichiarata immediatamente eseguibile
Commissioni consiliari permanenti – numero – competenze - composizione
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 20 luglio 2015 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno.
Dichiarata immediatamente eseguibile il 16 luglio 2015

- Delib. 60 del 24 novembre 2016 – Modifiche al "Regolamento interno del Consiglio Comunale": modifica del comma 8 dell'articolo 9.
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 7 dicembre 2016 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno. Esecutiva per decorso del termine il 18 dicembre 2016

- Delib. 54 del 13 dicembre 2018
Regolamento interno del Consiglio comunale. Modifiche, integrazioni e nuova denominazione
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 3 gennaio 2019 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno.
Esecutiva per decorso del termine il 14 gennaio 2019

- Delib. 41 del 13 luglio 2022
Regolamento interno del Consiglio comunale. Modifiche all'art. 15
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 21 luglio 2022 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno.
Esecutiva per decorso del termine il 1 agosto 2022